



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 3227 DEL 04/09/2020**  
**DEL SETTORE Servizi Sociali / Servizi Abitativi**

U.O. Servizi amministrativi, integrazione socio-sanitaria e attività amministrative del terzo settore

**OGGETTO:** MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE MEDIANTE PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 55 CO. 3 D. LGS. 117/2017, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MENSA DEI POVERI E DOCCE.

---

**IL DIRIGENTE**

---

**RICHIAMATO** il provvedimento sindacale prot. n. 92156 del 30/12/2019 con il quale è stato attribuito, al Dirigente dott.ssa Paola Micheletti, l'incarico ad interim di Direttore responsabile del Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi;

**PREMESSO CHE:**

- gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
- ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 112/1998 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi e prestazioni destinate a superare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di ridotta autonomia;
- le competenze in materia socio-assistenziale sono attribuite agli Enti Locali attraverso le funzioni conferite dal DPR 616/77 e dal medesimo D.Lgs. 112/98 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997*,"
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 e smi. e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;

- quest'ultima norma dispone che *"i Comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- ai sensi della L. n. 328/2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*, lo Stato Italiano ha rimodulato l'intero sistema di Servizio Sociale sul territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà per cui la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete allo Stato, Regioni ed Enti Locali;

#### **VISTI:**

- l'art. 117 commi terzo e quarto della Costituzione;
- l'art. 4, comma 1, lettera b) e q) dello Statuto Regionale;
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 *"Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"* che definisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano attività di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale);
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza);
- la legge regionale n. 28 dicembre 2005, n. 73 (norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo toscano);
- la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (norme per la cooperazione sociale in Toscana);

#### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 *"Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106"* di riordino e revisione della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, avente a finalità ed oggetto il sostegno all'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale;
- il D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106"*;
- il D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: <<Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106>>"*;
- la legge regionale toscana 22 luglio 2020, n. 65 pubblicata sul B.U.R.T. il 29 luglio 2020, recante *"Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo Settore toscano"*;

**DATO ATTO** che:

- gli Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "*Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*" sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e svolgono le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice stesso, molte delle quali costituiscono supporto insostituibile nella gestione dei servizi pubblici essenziali, ancor più nell'attuale stato di emergenza derivante dall'evolversi della situazione epidemiologica;
- nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro medesimo si intende soddisfatto con l'iscrizione dei soggetti interessati in uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore;

#### **VISTO CHE:**

- l'art. 2 del D.lgs. 117/2017 riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";
- che gli Enti del Terzo Settore anzidetti non svolgono un ruolo sostitutivo a quello del Comune ma integrativo, complementare e sussidiario permettendo di aumentare la capacità di offerta di attività e servizi sociali e di rispondere ai cittadini in stato di maggior bisogno e di disagio;
- le attività svolte dagli enti del Terzo settore costituiscono dunque un supporto insostituibile nell'erogazione di servizi essenziali a favore delle fasce più deboli della popolazione le cui particolari condizioni di fragilità risultano in molti casi estremamente acute dall'emergenza sanitaria da covid-19 ed i rischi sociali aggravati in taluni casi fino al limite della sopravvivenza stessa;

#### **ATTESO CHE:**

- in un'ottica di applicazione e sviluppo del principio costituzionale di "sussidiarietà orizzontale", si rende necessario sostenere le progettualità in materia sociale al fine di attivare sinergie operative con i soggetti del "Terzo settore" presenti sul territorio nell'ambito della realizzazione di efficaci politiche volte al soddisfacimento dell'interesse generale;
- che tali attività e servizi vengono svolti per fini di solidarietà, in aderenza agli indirizzi delle precitate leggi e regolamenti vigenti in materia di politiche sociali, realizzando appieno gli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale;
- che l'Amministrazione Comunale favorisce l'apporto delle organizzazioni operanti nel Terzo Settore per il conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando l'impegno sociale e l'affermazione di valori di solidarietà ed in particolare instaura forme di collaborazione per l'esercizio di attività sociali privilegiando le organizzazioni di volontariato per la realizzazione di servizi sociali che richiedono ricorso a Convenzioni esterne;

**RICORDATO** il D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" che:

- al comma 1 dell'art. 56 rubricato "Convenzioni" cita: "*Le Amministrazioni pubbliche [...] possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale [...] convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;*
- al comma 3 dell'art. 56 cita: "*L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime*";
- all'art. 5 comma 1 lett. a) tra le attività di interesse generale il medesimo codice riconosce "*interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;*
- ai sensi dell'art. 55 comma 3 del D. Lgs. 117/2017 tali attività possano essere oggetto di co-progettazione, al fine di ottimizzarne le finalità e la realizzazione in funzione del soddisfacimento dei bisogni definiti;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, i comuni possono concorrere alla co-progettazione anche mediante contributi nonché mediante l'utilizzo di beni pubblici da parte degli enti del terzo settore: principio ribadito all'art. 62 comma 4 comma 4 "*Contributi alle associazioni*" dello Statuto Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 20 del 05/03/2012 che promuove la gestione di servizi in collaborazione con le associazioni inserite nell'apposito Albo Regionale;
- la sottoscrizione di Convenzioni per lo svolgimento, in favore di terzi, di attività e servizi sociali di interesse generale, prevede esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, così come statuito così come statuito agli artt. 56 co. 2 e 33 co. 3 del D. Lgs. 117/2017 e all'art. 15 co. 3 L.r.t. n. 65/2020;
- ai sensi degli artt. 71 del D. Lgs. 117/2017 e dell'art. 18 della L.R.T. 65/2020 i Comuni possono concedere in comodato gratuito i beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività d'interesse generale;

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ:**

- che il Comune di Carrara, tra gli interventi socio-assistenziali programmati, intende offrire un servizio di mensa sociale e di docce atto a favorire un sostegno quotidiano al bisogno primario di ristoro alle persone che si trovano in condizioni temporanee e/o permanenti di bisogno ed indigenza;
- che a tal fine, da anni il Comune di Carrara ha destinato una struttura di proprietà ubicata in Via Bassagrande a Marina di Carrara a cui si accede dal Viale Galilei "ex ingresso Centro Profughi" ove viene erogato il servizio mensa ed il servizio docce a favore di persone che si trovano permanentemente o solo temporaneamente in condizioni di bisogno e/o indigenza, rappresentando anche un momento aggregazione e di contrasto ai gravi stati di emarginazione sociale;

**DATO ATTO** dell'alta rilevanza sociale delle attività svolte presso la struttura, con cui si offre alle persone in grave stato di emarginazione una filiera integrata di servizi primari funzionali alla sopravvivenza dignitosa delle stesse;

**RITENUTO OPPORTUNO** pertanto:

- confermare l'impegno del comune di Carrara nella realizzazione dei progetti, servizi ed interventi finalizzati a soddisfare i bisogni sopra definiti oltre la scadenza naturale della vigente Convenzione, promuovendo modalità gestionali integrate, condivise e partecipate con i soggetti operanti nella società civile;

- che per l'affidamento della gestione di tali attività ad una o più organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, sia necessario provvedere allo svolgimento di una procedura comparativa di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 con cui sono altresì soddisfatti i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di condizioni;

- rinviare all'Avviso allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, la definizione di finalità, obiettivi e contenuti essenziali della gestione dei servizi messi a bando, fermo restando che l'affidatario dovrà attenersi e dovrà adeguarsi, con oneri a proprio carico, alle eventuali variazioni normative che potranno sopravvenire nel corso dell'appalto e fermo restando altresì l'obbligo del rispetto della normativa e delle linee guida emanate in materia di emergenza sanitaria da covid-19 a livello nazionale e regionale;

**RICHIAMATA** la Delibera di G.C. n. 209 del 21/08/2020 avente ad oggetto "Atto di indirizzo politico-amministrativo finalizzato ad assicurare un sostegno quotidiano al bisogno primario di ristoro delle persone svantaggiate, con il coinvolgimento degli enti del terzo settore operanti nel territorio comunale ai sensi del d. lgs. 117/2017 e smi: servizio mensa e docce";

**RITENUTO** pertanto di provvedere allo scopo, predisponendo i seguenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- ALLEGATO A): apposito **Avviso pubblico** per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la co-progettazione del servizio per il periodo di n. 30 (TRENTA) mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori n. 6 (sei) mesi;

- ALLEGATO B): apposito schema di **Domanda** di partecipazione alla procedura comparativa;

**RITENUTO:**

- di procedere alla co-progettazione in parola anche in caso di presentazione di una sola proposta progettuale, previa valutazione della regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;

- in caso di più domande pervenute, si procederà con una valutazione comparativa che tenga conto dei requisiti richiesti come meglio specificati nell'avviso;
- di procedere, in caso di urgenza, con decorrenza del servizio dalla data del verbale di avvio di esecuzione dell'attività stessa;

**VISTO** l'art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**RITENUTO** di prevedere, ai sensi della normativa in parola, un rimborso spese per l'importo massimo di € 25.000,00 annui (Iva esente), per il totale di Euro 62.500,00 da erogare nelle modalità previste dal D. Lgs. 117/2017 e smi, per la durata complessiva dell'affidamento corrispondente a n. 30 (TRENTA) mesi salvo ulteriore proroga di n. 6 (sei) mesi, intendendo il rimborso previsto comprensivo delle assicurazioni che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017, sono a carico dell'Amministrazione Comunale, fermo restando che la stipulazione debitamente esibita, rimane a carico dell'Amministrazione contraente;

**DATO ATTO** che la somma a copertura del servizio in parola per l'ammontare complessivo di Euro 62.500,00 per n. 30 (TRENTA) mesi, salvo ulteriore proroga di n. 6 (sei) mesi, è da impegnare sul capitolo 12041.03.2200 "Convenzioni Settore Servizi Sociali";

**RITENUTO** opportuno, per quanto fin qui esposto, avviare una procedura comparativa adottando gli atti allegati A) e B) per l'affidamento del servizio di mensa sociale e di docce atto a favorire un sostegno quotidiano al bisogno primario di ristoro alle persone che si trovano in condizioni temporanee e/o permanenti di bisogno ed indigenza, e di procedere quindi alla pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale del Comune di Carrara;

**ACCERTATO** che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

**VISTE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2020/2022";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati";

**RICHIAMATO** il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.,

ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che compongono impegni di spesa;
- l'art. 153 che disciplina il servizio economico finanziario;
- gli artt. 183, 184 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

#### **VISTI:**

- l'art. 34 dello Statuto del Comune, ispirato ai principi della Costituzione e in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/03/2012;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T 2020 - 2022), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2020;

#### **DETERMINA**

- Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

- Di procedere ad indire Manifestazione d'Interesse rivolta a Enti del Terzo Settore, ex D.Lgs. 117/2017 e s.m.i, per l'affidamento in co-progettazione della gestione del servizio di mensa sociale e di docce atto a favorire un sostegno quotidiano al bisogno primario di ristoro alle persone che si trovano in condizioni temporanee e/o permanenti di bisogno ed indigenza, per il periodo di n. 30 (TRENTA) mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 6 (sei) mesi;

- Di approvare gli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO A): apposito **Avviso pubblico** per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la co-progettazione del servizio di che trattasi per il periodo di n. 30 (TRENTA) mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi;

ALLEGATO B): apposito schema di **Domanda** di partecipazione alla procedura comparativa;

- Di procedere alla co-progettazione in parola anche in caso di presentazione di una sola proposta progettuale, previa valutazione della regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;

- in caso di più domande pervenute, si procederà con una valutazione comparativa che tenga conto dei requisiti richiesti come meglio specificati nell'avviso;
- di procedere, in caso di urgenza, con decorrenza del servizio dalla data del verbale di avvio di esecuzione dell'attività stessa;
  
- Di stabilire un rimborso spese massimo di € 25.000,00 annui (Iva esente), per il totale di Euro 62.500,00 da erogare nelle modalità previste dal D. Lgs. 117/2017 e smi. per la durata complessiva dell'affidamento corrispondente a n. 30 (TRENTA) mesi salvo ulteriore proroga di n. 6 (sei) mesi, e che tale somma si intende comprensiva delle assicurazioni che, ai sensi del D.Lgs 117/2017, sono a carico dell'Amministrazione Comunale fermo restando che la stipulazione debitamente esibita, rimane a carico dell'Amministrazione contraente;
  
- Di impegnare la somma a copertura del servizio in parola per l'ammontare complessivo di Euro 62.500,00 per il periodo di n. 30 (TRENTA) mesi dall'avvio dell'esecuzione del servizio, salvo ulteriore proroga di n. 6 (sei) mesi, come segue:
  - € 12.500,0 sul capitolo 12041.03.2200 "Convenzioni Settore Servizi Sociali" del bilancio 2020;
  - € 25.000,00 sul capitolo 12041.03.2200 "Convenzioni Settore Servizi Sociali" del bilancio 2021;
  - € 25.000,00 sul capitolo 12041.03.2200 "Convenzioni Settore Servizi Sociali" del bilancio 2022;
  
- Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 267/2000;
  
- Di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale che è in capo al Dirigente del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi, è l'impiegata amministrativa Michela Carlotti;
  
- Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
  
- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e nel portale della Trasparenza all'interno dell'elenco semestrale degli atti del Settore, in conformità al D.Lgs.14-3-2013 n. 33;



- Di trasmettere, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione all'Associazione che risulterà aggiudicatrice del servizio;
  
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e smi., che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole della finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
  
- Di dare atto che tale affidamento è da ritenersi escluso dall'obbligo del codice CIG;
  
- Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione;
  
- Di inviare il presente atto al Settore Servizi finanziari per gli adempimenti contabili di competenza;
  
- Di dare atto, ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio di cui agli artt. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale al seguente indirizzo [http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562\\_privacy.html](http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html). Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

Il Dirigente  
MICHELETTI PAOLA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”